

BGer 4A_545/2021 vom 25. August 2023

Bundesgericht, 2023-08-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_545_2021

FR: TF 4A_545/2021 du 25 août 2023

IT: TF 4A_545/2021 del 25 agosto 2023

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente nella procedura innanzi al Tribunale di appello (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF), in una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo il ricorso è ammissibile.

Data la proponibilità del ricorso in materia civile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale si palesa di primo acchito inammissibile (art. 113 LTF).

E. 2

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2; 135 II 384 consid. 2.2.1). Giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto. In virtù dell' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 142 III 364 consid. 2.4, con rinvii). Critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 I 104 consid. 1.5, con rinvii). Quando la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), il ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, pena l'inammissibilità (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La motivazione del gravame deve poi essere contenuta nello scritto presentato entro il termine di ricorso e non è ammissibile completarla o migliorarla - come invece fatto in concreto - con la replica (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3; sentenza 4A_86/2013 del 1° luglio 2013 consid. 1.2.2, non pubblicato in DTF 139 III 345 ; DTF 135 I 19 consid. 2.2).

E. 3

La Corte cantonale ha reputato irricevibile, perché era stato sollevato per la prima volta in sede di conclusioni, l'argomento della mandante secondo cui, sostituendo prima dell'udienza il collaboratore che si occupava della pratica, la mandataria avrebbe commesso una violazione contrattuale. Ha poi ritenuto insufficientemente motivata la contestazione della

lavoratrice di non essere stata a conoscenza della strategia della sua mandataria e di non aver condiviso l'accordo riportato sul verbale dell'udienza di conciliazione. Ha aggiunto che quanto indicato nell'appello è esplicitamente smentito dalle dichiarazioni rilasciate dall'appellante medesima durante il suo interrogatorio in cui ha detto di avere firmato il verbale d'udienza siccome d'accordo con la conciliazione raggiunta. Ha pure ritenuto che l'istruttoria ha permesso di confermare, segnatamente in ragione delle carenze professionali della dipendente che causavano un clima di lavoro insostenibile, il sussistere di motivi oggettivi nel senso dell'art. 60 cpv. 3 lett. g LORD che permettevano lo scioglimento del rapporto di lavoro.

In concreto la ricorrente invano afferma nuovamente di non aver condiviso la strategia adottata all'udienza di conciliazione, insistendo sulla lettera inviata all'inizio di tale procedura con cui venivano contestate le considerazioni avanzate dal datore di lavoro per giustificare l'intenzione di procedere al licenziamento. Tale lettera è infatti del tutto inidonea ad attestare la strategia concordata per la procedura di conciliazione. Ella pare poi dimenticare di avere dichiarato durante il proprio interrogatorio innanzi al Pretore di aver aderito all'accordo concluso nell'udienza conciliativa. Ciò rendeva una contestazione dello scioglimento del rapporto di lavoro in quanto tale priva di possibilità di successo e la lamentela secondo cui l'opponente avrebbe - implicitamente - disdetto in tempo inopportuno il mandato, poiché ha ommesso di impugnare il licenziamento dopo averla spinta a concludere l'accordo, si palesa inconferente. La ricorrente si diffonde quindi altrettanto inutilmente in una personale valutazione delle proprie prestazioni lavorative, che descrive come eccellenti, ridiscutendo liberamente le prove agli atti. Infine, ella nemmeno spiega né è ravvisabile perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto federale, non ritenendo dati i presupposti di cui all' art. 229 CPC per prevalersi unicamente con le conclusioni della pretesa violazione del mandato causata dalla sostituzione del collaboratore dell'opponente che la rappresentava.

E. 4

Poiché ha ritenuto che l'attrice avrebbe unicamente potuto impugnare fruttuosamente la decisione di licenziamento per i motivi menzionativi, il Pretore aveva negato un nesso di causalità adeguata fra l'agire della convenuta e le poste del danno fatte valere che non erano in relazione con i motivi indicati nella disdetta. La Corte cantonale ha, dal canto suo, ritenuto che le censure di appello, che non si confrontavano compiutamente con le considerazioni del giudizio di primo grado, erano a tal proposito irricevibili in ragione della loro carente motivazione.

Anche in questa sede la ricorrente non si confronta con le considerazioni processuali della sentenza impugnata, ciò che rende il ricorso inammissibile su questo punto. Infatti, dopo aver apoditticamente negato di aver motivato in modo carente l'appello, ella si limita ad illustrare i danni che avrebbe subito dalla mancata impugnazione della disdetta nella misura in cui veniva sciolto il rapporto di lavoro, segnatamente la perdita di guadagno nonché le spese di patrocinio per procedure che la opponevano alla cassa di disoccupazione e per la causa in esame. Quanto appena osservato rende vana l'invocazione dell' art. 41 CO , atteso che pure un risarcimento fondato su questa norma presuppone l'esistenza di un nesso di causalità adeguata (v. sui presupposti per attribuire un risarcimento danni per atto illecito DTF 146 III 14 consid. 5.1).

E. 5

La Corte cantonale, pur ritenendo inammissibili le censure di appello riferite al mancato riconoscimento di un torto morale, perché si limitavano a una trascrizione di quanto esposto in petizione, ha aggiunto che la doglianza era infondata anche nel merito, poiché la ricorrente non aveva dimostrato, producendo ad esempio dei certificati medici, le circostanze da cui poteva essere dedotta una particolare sofferenza.

La ricorrente si dilunga sui motivi per cui avrebbe subito dei "nocumenti morali e psichici", ma non contesta di essersi limitata a ricopiare nel suo appello quanto scritto in petizione e di non aver così adempiuto quanto richiesto dall' art. 311 cpv. 1 CPC . Ne segue che, omettendo di attaccare la motivazione fondata sul diritto processuale, la censura si rivela di primo acchito inammissibile.

E. 6

La Corte cantonale ha infine dichiarato irricevibile, a causa della sua carente motivazione, la censura rivolta contro gli oneri processuali e le ripetibili di prima istanza, osservando tuttavia che la loro commisurazione rientra nei parametri delle relative tariffe cantonali.

Limitandosi a lamentare che gli oneri processuali e le ripetibili messi a suo carico per la procedura innanzi al Pretore "si situano al di là di una ragionevole e prudente commisurazione", la ricorrente non impugna validamente il giudizio cantonale. Manca infatti qualsiasi confronto con la motivazione della sentenza cantonale, in particolare con quella fondata sul diritto processuale.

E. 7

Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si palesa infondato e in quanto tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF). Contrariamente a quanto sembra ritenere l'opponente la prolissità del gravame non giustifica di scostarsi dall'usuale tariffa nel caso concreto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.